

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

| | |
|-------------------|--|
| Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
| Conviventi | Le persone che, non comprese nello stato di famiglia, convivono con l'Assicurato e sono nominativamente indicate in polizza. |
| Dipendenti | Le persone che hanno un rapporto contrattuale di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritte nei libri paga e matricola. |
| Familiari | Le persone indicate nello stato di famiglia. |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
| Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione. |
| Società | L'impresa assicuratrice. |

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente ometta di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all'Indennizzo.

3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

4 Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

7 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/rimborso, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2 Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

Comuni alle Formula Base, Super e Globale

12 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società.
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

13 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere ;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste.

14 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

15 Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore R.C. per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C.

16 Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

17 Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia di sinistro, ha diritto di indicare alla Società un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purchè non sussista conflitto di interessi con la Società, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'art. 12, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso della Società.

18 Gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all'incarico formale del legale prescelto secondo il disposto di cui all'art. 17.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purchè la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto.

L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata la Società sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece della Società.

Quanto sopra vale fatto salvo quanto riportato in calce agli artt. 23, 25 e 26.

3 Formula Base

(Valida solo se espressamente richiamata)

19 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento al precedente art. 12 la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- 2) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- 3) controversie relative alla proprietà o locazione della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell'Assicurato; nella copertura sono inoltre comprese altre due unità immobiliari costituenti dimore stagionali di vacanza (da indicarsi in ogni caso sulla scheda di polizza);
- 4) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a €154,94.

20 Estensioni di garanzia

- 1) L'assicurazione è estesa alle controversie che vedano l'Assicurato coinvolto in procedimenti civili o penali insorgenti dall'uso illecito dei veicoli/natanti di sua proprietà o di proprietà dei Familiari e Conviventi contro la volontà degli stessi;
- 2) l'assicurazione opera inoltre, per la tutela dei diritti dell'Assicurato, dei conviventi, dei Familiari, negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti di loro proprietà che, precedentemente assicurati per la Tutela Giudiziaria, siano stati venduti e il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà delle persone assicurate, non abbia trascritto al Pubblico Registro il trasferimento;

L'assicurazione di cui al presente articolo e all'art. 19:

- 3) vale inoltre quando l'Assicurato sia pedone, ciclista, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, o bagnante;
- 4) si estende ai Familiari e ai Conviventi.

21 Esclusioni

Ad integrazione del precedente art. 13 la garanzia non è operante per:

- a) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti degli Assicurati;
- b) controversie di lavoro con i collaboratori domestici;
- c) controversie individuali di lavoro degli Assicurati quali dipendenti di Ente Pubblico o Privato;
- d) altri procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della propria attività professionale;
- e) controversie inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- f) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- g) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- h) vertenze di separazione e/o divorzio;
- i) rischi comunque coperti da altra assicurazione;
- j) controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione, salvo i casi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 20. L'esclusione opera inoltre, salvo la qualità di passeggero, per l'uso o proprietà di aeromobili, imbarcazioni e navi;
- k) vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro;
- l) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazione, Previdenza e di Assistenza Sociale;
- m) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private;
- n) controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.

4 Formula Super

(Valida solo se espressamente richiamata)

22 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento al precedente art. 12 la garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- 2) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato (la garanzia opera con i limiti di cui al precedente art. 15);
- 3) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- 4) controversie relative alla proprietà o locazione della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell'Assicurato; nella copertura sono inoltre comprese altre due unità immobiliari costituenti dimore stagionali di vacanza (da indicarsi in ogni caso sulla scheda di polizza);
- 5) controversie individuali di lavoro con i collaboratori domestici;
- 6) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a €154,94;
- 7) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale;
- 8) controversie contrattuali in materia di assicurazioni private.

23 Estensioni di garanzia

- 1) L'assicurazione è estesa alle controversie che vedano l'Assicurato coinvolto in procedimenti civili o penali insorgenti dall'uso illecito dei veicoli/natanti di sua proprietà o di proprietà dei Familiari e Conviventi contro la volontà degli stessi;
- 2) l'assicurazione opera inoltre, per la tutela dei diritti dell'Assicurato, dei Familiari e Conviventi, negli altri casi di uso illecito dei veicoli di loro proprietà che, precedentemente assicurati per la Tutela Giudiziaria, siano stati venduti e il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà delle persone assicurate, non abbia trascritto al Pubblico Registro il trasferimento;
- 3) l'assicurazione vale inoltre quando gli assicurati siano pedone, ciclista, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, o bagnanti;

4) l'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza legale sostenute solo a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 13 punto c);

5) l'assicurazione è estesa ai procedimenti di opposizione a provvedimenti contravvenzionali che comportino quale sanzione il pagamento di un'ammenda superiore nella previsione massima a €206,58;

6) l'assicurazione opera inoltre per procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a €103,29 con esclusione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;

7) l'assicurazione si estende ai Familiari e ai Conviventi, nonché, in quanto debba rispondere il Contraente/Assicurato, ai dipendenti dello stesso addetti ai servizi domestici (fino a due unità, salvo pagamento di differenza di premio per ulteriori unità) per fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

Le attività di assistenza legale di cui ai punti 5) e 6) saranno curate direttamente dalla Società.

24 Esclusioni

Ad integrazione del precedente art. 13 la garanzia non è operante per:

- a) controversie individuali di lavoro dell'Assicurato quale dipendente di Ente Pubblico o Privato;
- b) altri procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della propria attività professionale;
- c) controversie inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- d) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- e) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- f) vertenze di separazione e/o divorzio;
- g) rischi comunque coperti da altra assicurazione;
- h) controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione, salvo i casi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 23. L'esclusione opera inoltre, salvo la qualità di passeggero, per l'uso o proprietà di aeromobili, imbarcazioni e navi;
- i) vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto o trasformazione di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro, salvo che si tratti di dimora abituale o secondaria (di vacanza) dell'Assicurato;
- j) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione.

5 Formula Globale

(Valida solo se espressamente richiamata)

Questa opzione comprende le garanzie della Formula Super di cui agli artt. 22, 23 e 24 più le garanzie della circolazione/navigazione le cui Condizioni di assicurazione sono sottoriportate.

25 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento al precedente art. 12, ove l'Assicurato abbia optato per questa formula, la garanzia deve intendersi estesa alla totalità dei veicoli/natanti appartenenti ai Familiari (così come risultanti dallo stato di famiglia) e ai Conviventi ed è prestata per i seguenti casi:

- 1) controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo/natante;
- 2) controversie relative a danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, dai Familiari e dai Conviventi per fatto illecito, posto in essere da altri soggetti, quando si trovino nella qualità di trasportati o conducenti di veicolo/natante non di loro proprietà;
- 3) controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dall'Assicurato, da trasportati Familiari o Conviventi, o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo/natante (la presente garanzia opera nei limiti di cui al precedente art. 15). La garanzia opera anche nel caso in cui l'Assicurato, i Familiari e i Conviventi, nella loro qualità di trasportati o conducenti di qualsiasi veicolo/natante, siano causa di danno ad altri soggetti;

-
- 4) difesa penale del proprietario, del conducente autorizzato e dei trasportati, per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo/natante; sono comprese le spese relative alla redazione di querele. La garanzia opera anche nel caso in cui l'Assicurato, i Familiari e i Conviventi, siano conducenti o trasportati di diverso veicolo/natante;
 - 5) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a €154,94;
 - 6) istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo/natante, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di sinistro da circolazione/navigazione. Qualora il provvedimento di fermo o sequestro riguardi un veicolo/natante non di loro proprietà, guidato con il consenso del proprietario, dall'Assicurato, da un Familiare o Convivente, la Società rimborserà le eventuali spese legali, sostenute dal proprietario del veicolo/natante, documentate e richieste all'Assicurato;
 - 7) assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo/natante che, come successivamente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
 - 8) istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro definitivo della patente dell'Assicurato, dei familiari o dei conviventi disposto dall'Autorità competente in conseguenza di sinistro da circolazione per l'uso di qualsiasi mezzo, la garanzia opera inoltre a favore del conducente autorizzato alla guida del veicolo/natante di proprietà dell'Assicurato. Le spese di assistenza sono garantite a partire dall'interrogatorio avanti l'Autorità inquirente italiana o straniera con riferimento ai paesi esteri di cui all'art. 14 delle Condizioni generali;
 - 9) le spese di assistenza legale dell'Assicurato, dei Familiari e dei Conviventi quando, coinvolto in un sinistro stradale, gli sia stata comminata ingiustamente una sanzione amministrativa con importo non inferiore a €51,65 e si intenda ricorrere avverso alla stessa;
 - 10) accertamenti svolti, su specifica autorizzazione della Società, su persone o proprietà.

Le attività di assistenza legale di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) saranno curate direttamente dalla Società.

26 Garanzie integrative

1) Le garanzie di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 25 operano inoltre quando l'Assicurato, i Familiari e i Conviventi coinvolti in un incidente stradale, nella qualità di pedoni o ciclisti - o coinvolti in altro sinistro nella qualità di bagnanti - debbano tutelare i propri interessi.

La garanzia è altresì operante:

- 2) quando occorra l'assistenza legale per ottenere la modifica della sanzione amministrativa - prevista dal comma 8 dell'art. 180 del Codice della Strada - comminata dall'Autorità competente, in seguito a mancata presentazione dei documenti provanti il possesso del contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria;
- 3) per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all'Assicurato o al Proprietario quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all'uso criminoso del veicolo/natante; tale estensione opera esclusivamente ove l'Assicurato ottenga dall'Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, ovvero sentenza di assoluzione;
- 4) per la tutela dei diritti dell'Assicurato, negli altri casi di uso illecito del veicolo/natante che, precedentemente coperto da questa garanzia, sia stato venduto e il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Assicurato, non abbia trascritto al Pubblico Registro il trasferimento;
- 5) per i rimorchi a condizione che il sinistro si verifichi in costanza di traino;
- 6) per i rimorchi per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione RCA e risultino in regola con la stessa, la garanzia comprende le controversie riferite al rischio della 'sosta';
- 7) per ottenere dalla Società il rimborso per spese di custodia e parcheggi sino ad un massimo di €7,75 giornalieri quando il veicolo/natante, coinvolto in un sinistro da circolazione/navigazione, sia stato conseguentemente sottoposto dall'Autorità Giudiziaria a provvedimenti di fermo o di sequestro. Il rimborso sarà effettuato per un numero di giorni pari al periodo di sequestro e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni;
- 8) qualora il mezzo si trovi sottoposto a fermo o sequestro in seguito ad eventi di cui ai succitati punti 3) e 4) del presente articolo, la Società rimborserà quanto previsto al precedente punto 7);

9) qualora al provvedimento di sospensione della patente, seguisse l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami diretti ad ottenere l'idoneità alla guida, la Società - dietro presentazione del documento attestante il citato obbligo, di giustificativi di spesa conseguenti alla preparazione a sostegno del nuovo esame nonché dell'attestato di avvenuto esame - effettuerà il rimborso con il limite di €258,23.

Le attività di assistenza legale di cui al punto 2) saranno curate direttamente dalla Società.

27 Esclusioni

Ad integrazione del precedente art. 13 la garanzia non è operante:

- a) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione/navigazione;
- b) se il veicolo/natante non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione/navigazione salvo i casi di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 26;
- c) se il conducente del veicolo/natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se lo stesso viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 189 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; per i sinistri della navigazione vale quanto previsto dalle norme specifiche;
- d) sinistri derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI o, nel caso di gare nautiche, dalla Federazione Italiana Vela e/o dalla Federazione Italiana Motonautica - e in ogni caso sono escluse gare di tipo Off Shore e Raid;
- e) per vertenze connesse con la guida di aeromobili e/o navi;
- f) per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo/natante; sono esclusi dalla garanzia tutti gli autocarri ed ogni altro veicolo/natante ad uso professionale nonché i natanti ed imbarcazioni mossi da motori superiori a 40 CV fiscali e/o a vela superiori a 10,5 metri;
- g) per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo/natante non sia destinato all'esclusivo trasporto di persone e comunque siano operazioni riferite ad attività professionali;
- h) per le controversie relative a prestazioni professionali;
- i) le controversie tra le persone assicurate - nella fattispecie la garanzia opera solo a favore dell'Assicurato/Contraente;
- l) le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni.
- m) gli autocarri di qualsiasi tipo, eccezione fatta per i fuoristrada ad uso privato;
- n) i rimorchi non trainabili da autovetture.

6 Condizioni Particolari

(Valide solo se espressamente richiamate)

A. Spese di viaggio e indennità di trasferta per "Dichiarazione giudiziale"

All'Assicurato che, nella qualità di parte processuale o testimone, sia convocato per rendere la propria dichiarazione giudiziale in un procedimento civile o penale per danni di responsabilità extracontrattuale insorgenti da fatto illecito di terzi o dell'Assicurato viene riconosciuta una indennità di trasferta pari a €77,47 giornaliera (per una durata massima di due giorni) per il territorio nazionale (compreso la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano), €154,94 giornaliera (per una durata massima di tre giorni) per i restanti Paesi dell'Europa; inoltre vengono riconosciute e rimborsate le spese di viaggio - andata e ritorno - con il costo del biglietto ferroviario di prima classe o del biglietto aereo - con il massimo della business class o corrispondente - per il percorso più breve (dal luogo di residenza al luogo ove sarà resa la dichiarazione giudiziale). Sono escluse comunque le controversie insorgenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte.

Per la liquidazione delle indennità e dei rimborsi si considerano essenziali e fanno fede i biglietti ferroviari ed aerei, ed in particolare il verbale di udienza o equipollente dichiarazione della Cancelleria della Pretura o Tribunale competente; le notifiche o atti di comparizione - pur non essendo validi quali documenti giustificativi - possono comunque essere richiesti dalla Società a completamento della documentazione probatoria.

Qualora il percorso dal luogo di residenza al luogo ove va resa la dichiarazione giudiziale abbia distanza inferiore a 50 km., la somma da liquidare sarà forfettariamente fissata in €51,65.

Qualora venga richiesta la dichiarazione giudiziale di persona minorenni, le somme previste a rimborso vengono corrisposte anche per l'accompagnatore, fermo in ogni caso l'obbligo a produrre documentazione probatoria.

L'estensione opera inoltre - escluse comunque tutte le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte - per i dipendenti, familiari e conviventi e, nell'interesse delle persone assicurate, quando ad essere convocato, quale testimone a favore, sia un altro soggetto (terzo).

Qualora per la stessa vertenza l'Autorità richieda più dichiarazioni, la Società, rimborserà le somme sopra previste per un numero massimo di tre dichiarazioni giudiziali indifferentemente che queste riguardino il solo Assicurato o più persone assicurate.

B. Paesi del bacino del Mediterraneo

Premesso che restano in ogni caso escluse le vertenze insorgenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte, l'assicurazione è estesa alle controversie civili e penali che, trattate processualmente nei territori dei Paesi del bacino del Mediterraneo, si riferiscano ad eventi di danno extracontrattuale subito o provocato dall'Assicurato, dai dipendenti, familiari e conviventi.

C. Spese conseguenti ad arbitrato

Qualora la soluzione della controversia, per danno extracontrattuale da illecito di altri soggetti, per accordo scritto delle Parti, sia stata demandata ad un arbitro o Collegio arbitrale, la Società, rimborserà all'Assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico nei limiti del massimale scelto tra le seguenti opzioni:

C1 - €1.032,41

C2 - €2.065,83

C3 - €3.098,74.

D1. Vertenze nell'ambito "Professionale"

Ad integrazione degli artt. 19 e 22 - nonchè a parziale deroga degli artt. 21 (punti c. e d.) e 24 (punti a. e b.) - l'assicurazione si estende alle controversie/vertenze, sia civili che penali, insorgenti nell'ambito dell'attività di lavoro dipendente dell'Assicurato dei Familiari, dei Conviventi, per illecito dello stesso o di altri soggetti, in fatti ed atti connessi all'adempimento delle proprie funzioni e/o compiti di ufficio; sempre nello stesso ambito sono comprese le controversie/vertenze individuali di lavoro dipendente anche quando le stesse debbano essere trattate, per competenza, dal Tribunale Amministrativo.

Sono comunque escluse dalla garanzia le controversie di lavoro in cui sia Parte Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Specificatamente riferita alla categoria degli operatori dipendenti di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, l'Assicurazione si intende estesa alle controversie nascenti da prestazioni professionali (non dipendente) dell'Assicurato erogate in regime di convenzione con il predetto Servizio Sanitario Nazionale.

Nella garanzia è compreso il rimborso delle spese di assistenza penale per reato non colposo all'unica condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato; esclusa ogni altra causa di estinzione.

D2. Vertenze nell'ambito "Esercizio di carica pubblica"

Ad integrazione degli artt. 19 e 22 - nonchè a parziale deroga degli artt. 21 (punto f.) e 24 (punto d.) - l'assicurazione si estende alle controversie/vertenze, sia civili che penali, conseguenti a fatti ed atti connessi all'adempimento dell'attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e politiche dell'Assicurato, dei Familiari e dei Conviventi.

Nella garanzia è compreso il rimborso delle spese di assistenza penale per reato non colposo all'unica condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato; esclusa ogni altra causa di estinzione.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A.
Sede Legale Milano 20161 - Via Serigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.64021 - Fax (+39) 02.64028454
www.europatutelagiudiziaria.it

Capitale sociale € 5.160.000,00 int. vers.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano: 00304290109
Partita I.V.A. 12872940155

Impresa autorizzata all'esercizio del ramo
Tutela Giudiziaria con Provvedimento ISVAP
n.787 del 30.01.1998 - Gruppo FONDIARIA-SAI -
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**

